

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI "CENTRI PER LA FAMIGLIA" NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO AI SENSI DELLA DGR N. 285 DEL 24 MARZO 2025. APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende approvare gli accordi contrattuali tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli Enti del terzo settore per la gestione delle attività riconducibili al Piano operativo per il potenziamento dei "Centri per la famiglia" nell'ambito delle competenze sociali dei Consulteri familiari.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che:

- la Regione del Veneto annualmente trasferisce alle Aziende ULSS del Veneto le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006, per la realizzazione di progettualità dei Consulteri Familiari;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 7/06/2024 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha attivato il partenariato con Enti del Terzo Settore per la co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulteri familiari, con riferimento al Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, stabilendo la durata del partenariato in tre anni, dal 2024 al 2027, al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi finanziati di anno in anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Regione del Veneto;

- sulla base delle risultanze della Commissione nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 725 del 19/07/2024, sono stati individuati i partner della co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulteri familiari:

• Fondazione Don Calabria per il sociale, con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, C.F. 93300770232, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Monteverde cooperativa sociale onlus, sede legale via Conca delle Perle, 1, Badia Calavena, C.F. 0188023028 per i Distretti 1 e 2

• Areté società cooperativa sociale, con sede legale in via Batorcolo, 46, 37045 Legnago, Codice Fiscale n. 04445320239 capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Fondazione Don Calabria per il sociale ETS con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, Codice Fiscale 93300770232 per il Distretto 3;

• Spazio Aperto Cooperativa Sociale, con sede legale in via Vassanelli, 15, Bussolengo, C.F. 02466410236, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Hermete, cooperativa sociale con sede legale in via delle Preare, 20, 37029 San Pietro in Cariano, C.F. 03192670234 e con il Ponte Società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in via Caliari, 25,

37131 Verona, C.F. 020606110231 per il Distretto n. 4.

Considerato che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 15/04/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato la rendicontazione delle attività finanziate dal Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, dando atto dell'esito positivo dei progetti realizzati grazie alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

- con la DGR 285 del 24 marzo 2025 la Regione del Veneto ha approvato il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Decreto del 23 Dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità" e il riparto delle risorse del Fondo per le Politiche per la Famiglia dell'anno 2024, per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel periodo giugno 2025 – dicembre 2026, assegnando euro 398.801,10 all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- con il Decreto dell'Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile n. 32 del 15/04/2025, ai sensi della DGR 285/2025, la Regione del Veneto ha assegnato ed impegnato le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia dell'anno 2024, finalizzate all'attuazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto" e ha approvato il modulo Allegato A "Programmazione delle attività" e il modulo Allegato B "Rendicontazione delle attività".

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha recepito la DGR 285/2025, ha approvato il documento di "Programmazione delle attività" redatto sul modulo Allegato A del Decreto 32/2025 e ha ripartito come di seguito precisato il finanziamento di euro 398.801,10 assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con il DDR n. 32 del 15/04/2025 per realizzare il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto":

Euro 144.516,50 Distretto 1 Verona città

Euro 58.007,51 Distretto 2 dell'Est veronese

Euro 67.242,50 Distretto 3 della Pianura veronese

Euro 129.034,59 Distretto 4 dell'Ovest veronese

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulenti familiari e precisamente:

• Fondazione Don Calabria per il sociale, con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, C.F. 93300770232, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Monteverde cooperativa sociale onlus, sede legale via Conca delle Perle, 1, Badia Calavena, C.F. 0188023028 per i Distretti 1 Verona città e Distretto 2 dell'Est veronese;

• Aretè società cooperativa sociale, con sede legale in via Batorcolo, 46, 37045 Legnago, Codice Fiscale n. 04445320239 capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Fondazione Don Calabria per il sociale ETS con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, Codice Fiscale 93300770232 per il Distretto 3 della Pianura veronese;

• Spazio Aperto Cooperativa Sociale, con sede legale in via Vassanelli, 15, Bussolengo, C.F. 02466410236, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Hermete, cooperativa sociale con sede legale in via delle Preare, 20, 37029 San Pietro in Cariano, C.F. 03192670234 e con il Ponte Società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in via Calieri, 25, 37131 Verona, C.F. 020606110231 per il Distretto n. 4 dell'Ovest veronese;

- approvare gli accordi contrattuali, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al fine di poter dare esecuzione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto", da realizzarsi nei quattro Distretti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera entro dicembre 2026;

-delegare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione dei suddetti accordi;

-incaricare del monitoraggio, supervisione e rendicontazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei

Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto" il Direttore della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 1 Verona città e Distretto 2 dell'Est veronese, il Direttore f.f. della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 3 della Pianura veronese e il Direttore della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 4 dell'Ovest veronese;

-incaricare il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale degli atti amministrativi conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;

-approvare l'allegato schema di accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2025 e 2026 si terrà conto della spesa conseguente al presente provvedimento.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulenti familiari e precisamente:

- Fondazione Don Calabria per il sociale, con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, C.F. 93300770232, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Monteverde cooperativa sociale onlus, sede legale via Conca delle Perle, 1, Badia Calavena, C.F. 0188023028 per i Distretti 1 Verona città e Distretto 2 dell'Est veronese;
- Areté società cooperativa sociale, con sede legale in via Batorcolo, 46, 37045 Legnago, Codice Fiscale n. 04445320239 capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Albero Cooperativa sociale con sede legale in Via Pirandello, 35, 37138 Verona, C.F. 02092240239 e con Fondazione Don Calabria per il sociale con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, Codice Fiscale 93300770232 per il Distretto 3 della Pianura veronese;
- Spazio Aperto Cooperativa Sociale, con sede legale in via Vassanelli, 15, Bussolengo, C.F. 02466410236, capofila, in costituita associazione temporanea di scopo con Hermete, cooperativa sociale con sede legale in via delle Preare, 20, 37029 San Pietro in Cariano, C.F. 03192670234 e con il Ponte Società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in via Calari, 25, 37131 Verona, C.F. 020606110231 per il Distretto n. 4 dell'Ovest veronese;

3.di approvare gli accordi contrattuali, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al fine di poter dare esecuzione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto", da realizzarsi nei quattro Distretti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera entro dicembre 2026;

4.di delegare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione dei suddetti accordi;

5.di incaricare del monitoraggio, supervisione e rendicontazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto" il Direttore della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 1 Verona città e Distretto 2 dell'Est veronese, il Direttore f.f. della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 3 della Pianura veronese e il Direttore della UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti del Distretto 4 dell'Ovest veronese;

6.di incaricare il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale degli atti amministrativi conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;



7. di approvare l'allegato schema di accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2025 e 2026 si terrà conto della spesa conseguente al presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO - DISTRETTO 1 VERONA CITTA'

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato

E

Il soggetto partner capofila della Associazione temporanea di Scopo: Fondazione Don Calabria per il sociale ETS con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, C.F. 93300770232, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede:
 - all'art. 1, comma 1: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione”*
 - all'Art 1, comma 5: *“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;*
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici

progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art.55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) - l’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;

- gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale;

- gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”;

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co- programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento

complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di coprogettazione;

- con deliberazione n. 582 del 07/06/2024 si è disposto di avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo Settore finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione per la realizzazione e successiva gestione delle attività rivolte alle famiglie, minori e adolescenti in condizioni di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei consultori familiari delle aziende ULSS del veneto

- il soggetto sopracitato (Partner) ha correttamente presentato, nei termini previsti dal bando, manifestazione d'interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione per la realizzazione del citato servizio;

- con deliberazione n. 725 del 19/07/2024 è stata nominata la Commissione che ha selezionato la proposta presentata dal Partner per il PROGETTO 1 e, in seguito si è costituito il tavolo di lavoro per la definizione dettagliata di obiettivi e attività per la realizzazione del servizio;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 15/04/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato la rendicontazione delle attività finanziate dal Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, dando atto dell'esito positivo dei progetti realizzati grazie alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

- con la DGR 285 del 24 marzo 2025 la Regione del Veneto ha approvato il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Decreto del 23 Dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità" e il riparto delle risorse del Fondo per le Politiche per la Famiglia dell'anno 2024, per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel periodo giugno 2025 – dicembre 2026, assegnando euro 398.801,10 all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- con il Decreto dell'Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile n. 32 del 15/04/2025, ai sensi della DGR 285/2025, la Regione del Veneto ha assegnato ed impegnato le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia dell'anno 2024, finalizzate all'attuazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei

Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" e ha approvato il modulo Allegato A "Programmazione delle attività" e il modulo Allegato B "Rendicontazione delle attività" .

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha recepito la DGR 285/2025, ha approvato il documento di "Programmazione delle attività" redatto sul modulo Allegato A del Decreto 32/2025 e ha ripartito come di seguito precisato il finanziamento di euro 398.801,10 assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con il DDR n. 32 del 15/04/2025 per realizzare il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto"

- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati, in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Ritenuto opportuno dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulitori familiari;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.n.106/2016";

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'ULSS;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la realizzazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" per il territorio del Distretto 1 Verona città secondo il Piano operativo che allegato al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico privato sociale e in logica di sussidiarietà.

In particolare, **il Partner si impegna**, in conformità al Piano operativo definitivo e al piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutori privilegiati in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS.

I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS e/o loro delegati si impegnano, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi ad opera dei soggetti Capofila e delle attività in ottica collaborativa;
- monitorare congiuntamente ai soggetti Capofila lo stato e i tempi di realizzazione delle attività;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo ai soggetti Capofila, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal piano operativo definitivo, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Obblighi dei Soggetti Partner del terzo settore

Il Partner realizzerà il Piano operativo e provvederà ad eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a sopravvenute esigenze o opportunità di miglioramento, come definite dal gruppo di lavoro in occasione del tavolo di coprogettazione.

Inoltre, nella realizzazione delle attività il Partner dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessaria, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;
- all'avvio del Piano operativo il Partner dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi

imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;

- il Partner e, per loro tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, il Partner si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 il link ove dette informazioni sono pubblicate;

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e devono procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile.

In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al Partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata al Partner stesso, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Articolo 4 Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese

Il finanziamento del Piano operativo e la sua durata sono descritti secondo il seguente schema:

PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 1 VERONA CITTA'	PERIODO DI REALIZZAZIONE	BUDGET
	1/6/2025 – 31/12/2026	€ 144.516,50

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto rendicontato. Si precisa, altresì, che le spese che l'ente attuatore sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda ULSS 9 si impegna a liquidare le spese rendicontate con cadenza trimestrale dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata, che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere espresso da parte del Responsabile del Piano operativo, identificato nel Direttore della UOC IAFCC o da suoi delegati.

Articolo 4.1 – Quota di Compartecipazione

Il Partner contribuirà alla realizzazione del Piano operativo con una quota di compartecipazione messa in evidenza nella relazione tecnica e nella rendicontazione economica presentate con cadenza trimestrale all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 5 – Sistema di monitoraggio

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto dal rappresentante del Partner, dal Direttore delle UU.OO.CC. di riferimento o loro delegati;

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del Piano operativo riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni dei diversi Piani operativi di co-progettazione.

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- **sistema di reportistica (reporting):** si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- **costante revisione:** attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- **ri-pianificazione:** la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in corso d'opera, adattando le azioni alla realtà in cui si sta operando.

Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale

Il presente accordo ha decorrenza 1 giugno 2025 – 31 dicembre 2026.

Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali modifiche al presente accordo di collaborazione, sia proposte dal Partner, sia dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, potranno essere inserite qualora nel corso di svolgimento delle azioni si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore perseguimento degli obiettivi della sperimentazione. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Direttore della UOC IAFCC.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

L'Azienda ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno i soggetti del terzo settore, nelle persone del Legale Rappresentante, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.

In conformità a quanto sopra, il Partner provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

Allegati: Piano operativo Distretto 1 Verona città

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 da:

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Partner Fondazione Don Calabria
Il Legale rappresentante



PIANO ATTIVITA'

“Intercettazione precoce del disagio psico-evolutivo, educativo e sociale: un percorso di prevenzione e cura delle relazioni familiari”

Da svolgere nel Distretto Socio-Sanitario n. 1 Verona Città

Periodo Settembre 2025 – Aprile 2026

L'ATS composta da: Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS (in qualità di Ente Capofila), Cooperativa Sociale L'Albero e Cooperativa Sociale Monteverde presenta il seguente prospetto di piano delle attività:

1. ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONSULTORI FAMILIARI, AREA 14_22+: ore totali destinate n. 476

L'Area 14_22+ è un consultorio dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, operante nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e inserito all'interno delle UOC I.A.F. e Consultori.

Il modello operativo adottato si fonda sul principio della “bassa soglia – alta cultura”, ossia un equilibrio tra la massima facilità di accesso al servizio e l'elevato livello di professionalità degli operatori, al fine di garantire interventi qualificati, efficaci e facilmente fruibili.

L'équipe multidisciplinare è composta da educatore, ginecologa, ostetrica, psicologo/a psicoterapeuta e andrologo, figure professionali in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni dei giovani utenti.

Il servizio eroga consulenze ostetrico-ginecologiche e psicologiche brevi, rivolte a chi ne faccia richiesta spontaneamente, anche in assenza dei genitori. Le prestazioni offerte comprendono:

- a) Consulenza psicologica breve
- b) Consulenza educativa
- c) Consulenza ostetrica
- d) Consulenza ginecologica
- e) Consulenza contraccettiva
- f) Consulenza sessuologica su invio

Le prestazioni ginecologiche e contraccettive prevedono consulenze finalizzate alla risoluzione del problema, con un approccio orientato alla prevenzione e, ove previsto dalla normativa vigente, alla prescrizione di metodi contraccettivi ed esami di laboratorio.

Le consulenze psicologiche brevi prevedono un numero limitato di incontri; qualora emerga la necessità di ulteriori approfondimenti, l'adolescente – sia minorenni che maggiorenne – può essere indirizzato a servizi specialistici per un'eventuale presa in carico sanitaria.

Le attività dirette al Consultorio Giovani – Area 14-22 prevedono l'inserimento di figure professionali psicologiche presso il consultorio di Verona, così articolate:

- **Consultorio di Verona (sede di Via Siracusa n. 4)**
Inserimento in équipe di n. 2 psicologi per incontri con minori/giovani per un totale di 340 ore e n.1 psicologo dedicato agli incontri con i genitori e le figure educative di ragazzi della fascia di età del servizio Area 14-22+ per un totale di 136 ore.

2. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE: ore totali destinate n.960

La promozione della salute in ambito scolastico non si limita infatti alla prevenzione di comportamenti a rischio o alla trasmissione di informazioni specifiche, ma mira a sviluppare competenze personali, sociali ed emotive che permettano agli studenti di compiere scelte consapevoli, responsabili e rispettose di sé e degli altri. Questo approccio integra diverse aree tematiche.

Tutti gli individui, nel corso dello sviluppo, hanno diritto ad accedere a un'educazione sessuale e sanitaria adeguata alla loro età, come sancito dai diritti umani ratificati a livello internazionale, in particolare dal diritto all'accesso a informazioni appropriate relative alla salute (OMS Europa e BZgA, 2010). Gli interventi nelle scuole saranno condotti da équipe multiprofessionali dedicate, composte da figure quali psicologi, educatori, ostetriche, assistenti sanitari e altri professionisti, in grado di integrare competenze cliniche, educative e relazionali.

L'obiettivo è creare un contesto formativo sicuro, inclusivo e partecipativo, in cui gli studenti possano confrontarsi, porre domande e acquisire strumenti per prendersi cura di sé e degli altri nel corso della vita.

Le attività riguardano percorsi di prevenzione e promozione della salute rivolti a gruppi scolastici, presso le istituzioni individuate nelle aree dei Distretti Socio-Sanitari n. 1 Verona Città e n. 2 Est Veronese, secondo le seguenti modalità:

- **Intervento dedicato alla fascia adolescenziale**, con particolare attenzione all'educazione affettiva e sessuale. In quest'ottica, la sessualità rappresenta solo uno degli ambiti della salute e del benessere globale della persona, che nelle scuole può essere affrontato all'interno di una più ampia prospettiva di educazione alla salute.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la sessualità come

“un'espressione fondamentale della persona, influenzata dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, etici, religiosi e spirituali, che arricchiscono e rafforzano la comunicazione e l'amore tra le persone”.

L'obiettivo è contribuire alla promozione della salute psico-fisica e relazionale degli adolescenti, affrontando temi legati alla vita sentimentale e alle scelte in ambito relazionale e sessuale.

Totale ore attività n.404

- **Intervento sperimentale**, rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, articolato nell'integrazione di tre linee:
 - prima, il focus sarà sull'**educazione relazionale e digitale**, le competenze relazionali come mezzo per esercitare un uso consapevole degli strumenti tecnologici.
 - seconda, il focus sarà sull'**educazione emotiva e affettiva**, con modalità laboratoriali e partecipative.
 - terza, verranno proposti specifici interventi di **prevenzione sulle dipendenze**, integrando materiali predisposti dal Ministero della Salute, in collaborazione con i Ser.D territoriali.

Totale ore attività n.556

Le attività prevedono il coinvolgimento di psicologi, educatori e ostetriche, a rafforzamento delle équipe professionali già attive dei servizi presenti sul territorio.

3. ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MATERNITA'

Il periodo perinatale rappresenta una fase cruciale del ciclo di vita familiare, caratterizzata da

profondi cambiamenti e significativi adattamenti. Pur essendo spesso transitorie, tali trasformazioni possono comportare situazioni di fragilità, esponendo le famiglie a vulnerabilità di diversa natura.

Per rispondere a queste esigenze, il Dipartimento Transmurale Strutturale Materno Infantile e i Consultori Familiari hanno costituito una rete di servizi trasversale e multidisciplinare, con l'obiettivo primario di tutelare la salute e garantire la presa in carico della donna, dei genitori e del minore in un'ottica integrata. La finalità è offrire risposte adeguate ai bisogni dei nuclei familiari, assicurando continuità assistenziale e integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, attraverso la costruzione di progetti individualizzati condivisi.

I servizi coinvolti si impegnano a prendersi cura delle fragilità materne, anche in contesti complessi, attivando processi di rete che facilitino l'accesso e promuovano l'autodeterminazione, in un'ottica di welfare generativo capace di superare le difficoltà. Il target di riferimento è costituito da nuclei familiari che affrontano i cambiamenti connessi alla gravidanza e alla nascita, nel periodo compreso tra la gestazione e il primo anno di vita del/la bambino/a, spesso caratterizzati dalla compresenza di fattori di rischio e di protezione.

Obiettivi specifici

- Individuare precocemente situazioni di vulnerabilità o fragilità nei nuclei familiari, attraverso indicatori di rischio e protezione.
- Sostenere i genitori durante la gravidanza, il post-parto e il primo anno di vita del/la bambino/a, con un approccio di accoglienza e supporto continuativo.

Nel Distretto Socio-Sanitario n. 1 Verona Città, il progetto mira a organizzare, attivare e gestire **interventi mirati e personalizzati rivolti a madri, padri e coppie**, con particolare attenzione ai casi di maternità fragile o a bisogni emergenti legati alla gravidanza, alla nascita e al periodo post-partum.

Le azioni previste includono il **sostegno e l'accompagnamento per l'intero periodo perinatale**, rafforzando i legami di comunità attraverso spazi di confronto, condivisione e supporto reciproco. Particolare attenzione sarà dedicata alle donne straniere, garantendo un accesso ai servizi consultoriali e territoriali che sia consapevole, facilitato e culturalmente competente.

Risorse e organizzazione

Il progetto prevede il coinvolgimento di:

1 assistente sociale, con funzioni di coordinamento e gestione degli interventi, per 36 ore settimanali da settembre 2025 a dicembre 2026.

1 educatore professionale, incaricato dell'attivazione e conduzione di gruppi e percorsi individualizzati, per 10 ore settimanali da settembre 2025 ad aprile 2026.

Queste figure professionali andranno a **potenziare le équipe multidisciplinari già attive**, lavorando in stretta sinergia con i servizi consultoriali, al fine di offrire un supporto integrato e mirato alle esigenze delle famiglie.

4. MAPPATURA DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI 1 E 2: ore totali destinate n.85

A seguito del processo già avviato per la creazione della banca dati online, avviando un'iniziativa mirata che ha permesso di raccogliere dati utili attraverso un questionario distribuito a 613 enti operanti nel settore. Questo processo ha portato alla ricezione di risposte, fornendo una base di informazioni preziose e diversificate. L'analisi di queste risposte ha permesso di inserire e organizzare meticolosamente le informazioni emerse in una mappa interattiva.

Si intende proseguire con la **compilazione delle interviste semi-strutturate** al fine di completare le informazioni mancanti. È inoltre prevista la **manutenzione e l'aggiornamento continuo della banca dati**, sia come strumento di diffusione della conoscenza territoriale, sia come supporto al lavoro di comunità, offrendo dati utili all'orientamento, all'analisi e alla restituzione.

La mappatura prevede:

- Recupero e completamento delle interviste semi-strutturate con gli enti pubblici e privati già individuati.
- Aggiornamento e mantenimento della relazione con i contatti presenti nella banca dati.

A tale scopo, sarà impiegata **n. 1 figura professionale dedicata** al coordinamento e alla gestione delle attività previste.

5. PROMOZIONE E CAMPAGNE DI PREVENZIONE

Sono previste **azioni di promozione e valorizzazione dei servizi attivi** presso l'UOC Infanzia, Adolescenza e Famiglia e i Consultori Familiari.

A completamento del progetto, si realizzerà una **fase di restituzione pubblica** e sensibilizzazione, finalizzata a diffondere i contenuti emersi e a rafforzare la partecipazione della comunità attorno ai temi trattati. I materiali prodotti durante le attività (video, poster, volantini, testimonianze, podcast, toolkit digitali) saranno **raccolti, sistematizzati e valorizzati** come strumenti di informazione, ispirazione e replicabilità.

Verranno inoltre organizzati **eventi pubblici nei quattro distretti coinvolti**, strutturati come momenti di restituzione creativa e divulgativa, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza.

È previsto un **restyling della comunicazione**: aggiornamento del volantino generale, del catalogo dei servizi e delle locandine dei percorsi attivi, al fine di garantire coerenza grafica, chiarezza e accessibilità.

Infine, saranno avviate **campagne di comunicazione social e affissioni**, con messaggi chiave e contenuti visivi co-creati insieme a ragazze e ragazzi coinvolti nei laboratori, per comunicare in modo autentico e partecipato i valori del progetto.

6. PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA TERZA ETÀ: ore totali destinate n.100

Un'ulteriore azione trasversale riguarda lo **scambio intergenerazionale**, con l'obiettivo di recuperare la memoria affettiva e relazionale custodita nelle storie di vita delle persone anziane, creando un ponte significativo con le nuove generazioni.

Attraverso il dialogo, si intende favorire nei più giovani competenze di ascolto, empatia, narrazione e cittadinanza attiva, valorizzando il patrimonio culturale e umano del territorio.

L'azione prevede la realizzazione di **due edizioni di un laboratorio di interviste**, condotto da gruppi di adolescenti e rivolto a anziani e pensionati. I temi trattati – cura, sessualità, genitorialità, vita di coppia – saranno affrontati con uno sguardo che abbraccia passato e presente, mettendo in luce continuità e cambiamento.

Le testimonianze raccolte daranno vita a una **mostra multimediale itinerante**, composta da materiali audio, fotografici e video, da esporre in scuole, centri civici e altri luoghi di comunità.

A completamento del percorso, verranno promossi **spazi di confronto generazionale facilitati**, come tavole rotonde o piccoli incontri pubblici, per stimolare uno scambio autentico tra generazioni, capace di generare riconoscimento reciproco, dialogo e solidarietà.

Per questa attività saranno coinvolti n.2 educatori professionali per un totale di 40 ore e n.1 video maker per un totale di 60 ore. Le attività saranno svolte nel periodo incluso tra Settembre 2025 ed Aprile 2026.

7. COSTI E RISORSE ECONOMICHE

Questa sezione presenta i costi previsti per la realizzazione del progetto, calcolati in base alle attività programmate e alle figure professionali coinvolte.

Nella presente sperimentazione, ciascun Ente prende in carico uno specifico territorio proponendo liberi professionisti o risorse umane interne per la gestione complessiva del progetto.

Oltre alle figure sopra descritte, si è ritenuto necessario inserire un coordinatore, con la finalità di:

- curare complessivamente la proposta, monitorare e verificarne l'andamento;
- concertare e confrontarsi con i referenti ULSS del Distretto,
- raccogliere le istanze e l'andamento territoriale per creare sintesi comune,
- supervisionare il benessere dei lavoratori,
- partecipare agli incontri di co-progettazione con la volontà di programmare anche le future annualità per rendere sempre più sostenibile il servizio.

Per garantire il corretto svolgimento delle azioni previste le spese, comprese le spese generali, sono stimate per un totale di **144.516,50 euro**. È previsto un cofinanziamento da parte degli ETS riferito a spese di gestione, coordinamento e materiale vario necessario per la realizzazione delle attività in oggetto.

Verona 30/07/2025

Il Responsabile
Dott. Silvio Masin

FONDAZIONE
DON CALABRIA
PER IL SOCIALE



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO - DISTRETTO 2 DELL'EST VERONESE

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato

E

Il soggetto partner capofila della Associazione temporanea di Scopo: Fondazione Don Calabria per il sociale ETS con sede legale a Verona, via San Zeno in Monte, 23, C.F. 93300770232, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- all'art. 1, comma 1: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione"*

- all'Art 1, comma 5: *"Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata"*;

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo

Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art.55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) - l’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;

- gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale;

- gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”;

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e

del mercato: la «co- programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di coprogettazione;

- con deliberazione n. 582 del 07/06/2024 si è disposto di avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo Settore finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione per la realizzazione e successiva gestione delle attività rivolte alle famiglie, minori e adolescenti in condizioni di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei consultori famigliari delle aziende ULSS del veneto

- il soggetto sopracitato (Partner) ha correttamente presentato, nei termini previsti dal bando, manifestazione d'interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione per la realizzazione del citato servizio;

- con deliberazione n. 725 del 19/07/2024 è stata nominata la Commissione che ha selezionato la proposta presentata dal Partner per il PROGETTO 1 e, in seguito si è costituito il tavolo di lavoro per la definizione dettagliata di obiettivi e attività per la realizzazione del servizio;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 15/04/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato la rendicontazione delle attività finanziate dal Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, dando atto dell'esito positivo dei progetti realizzati grazie alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

- con la DGR 285 del 24 marzo 2025 la Regione del Veneto ha approvato il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Decreto del 23 Dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità" e il riparto delle risorse del Fondo per le Politiche per la Famiglia dell'anno 2024, per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel periodo giugno 2025 – dicembre 2026, assegnando euro 398.801,10 all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- con il Decreto dell'Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile n. 32 del 15/04/2025, ai sensi della DGR 285/2025, la Regione del Veneto ha

assegnato ed impegnato le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia dell'anno 2024, finalizzate all'attuazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" e ha approvato il modulo Allegato A "Programmazione delle attività" e il modulo Allegato B "Rendicontazione delle attività" .

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha recepito la DGR 285/2025, ha approvato il documento di "Programmazione delle attività" redatto sul modulo Allegato A del Decreto 32/2025 e ha ripartito come di seguito precisato il finanziamento di euro 398.801,10 assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con il DDR n. 32 del 15/04/2025 per realizzare il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto"

- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati, in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Ritenuto opportuno dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulitori familiari;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.n.106/2016";

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'ULSS;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la realizzazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" per il territorio del Distretto 2 dell'Est veronese secondo il Piano operativo che allegato al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico privato sociale e in logica di sussidiarietà.

In particolare, **il Partner si impegna**, in conformità al Piano operativo definitivo e al piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutori privilegiati in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS.

I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS e/o loro delegati si impegnano, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi ad opera dei soggetti Capofila e delle attività in ottica collaborativa;
- monitorare congiuntamente ai soggetti Capofila lo stato e i tempi di realizzazione delle attività;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo ai soggetti Capofila, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal piano operativo definitivo, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Obblighi dei Soggetti Partner del terzo settore

Il Partner realizzerà il Piano operativo e provvederà ad eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a sopravvenute esigenze o opportunità di miglioramento, come definite dal gruppo di lavoro in occasione del tavolo di coprogettazione.

Inoltre, nella realizzazione delle attività il Partner dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessaria, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;
- all'avvio del Piano operativo il Partner dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi

imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;

- il Partner e, per loro tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, il Partner si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 il link ove dette informazioni sono pubblicate;

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e devono procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile.

In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al Partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata al Partner stesso, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Articolo 4 Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese

Il finanziamento del Piano operativo e la sua durata sono descritti secondo il seguente schema:

PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 2 DELL'EST VERONESE	PERIODO DI REALIZZAZIONE	BUDGET
	1/6/2025 – 31/12/2026	€ 58.007,51

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto rendicontato. Si precisa, altresì, che le spese che l'ente attuatore sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda ULSS 9 si impegna a liquidare le spese rendicontate con cadenza trimestrale dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata, che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere espresso da parte del Responsabile del Piano operativo, identificato nel Direttore della UOC IAFCC o da suoi delegati.

Articolo 4.1 – Quota di Compartecipazione

Il Partner contribuirà alla realizzazione del Piano operativo con una quota di compartecipazione messa in evidenza nella relazione tecnica e nella rendicontazione economica presentate con cadenza trimestrale all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 5 – Sistema di monitoraggio

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto dal rappresentante del Partner, dal Direttore delle UU.OO.CC. di riferimento o loro delegati;

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del Piano operativo riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni dei diversi Piani operativi di co-progettazione.

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- **sistema di reportistica (reporting):** si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- **costante revisione:** attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- **ri-pianificazione:** la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in corso d'opera, adattando le azioni alla realtà in cui si sta operando.

Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale

Il presente accordo ha decorrenza 1 giugno 2025 – 31 dicembre 2026.

Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali modifiche al presente accordo di collaborazione, sia proposte dal Partner, sia dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, potranno essere inserite qualora nel corso di svolgimento delle azioni si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore perseguimento degli obiettivi della sperimentazione. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Direttore della UOC IAFCC.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

L'Azienda ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno i soggetti del terzo settore, nelle persone del Legale Rappresentante, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.

In conformità a quanto sopra, il Partner provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

Allegati: Piano operativo Distretto 2 dell'Est veronese

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 da:

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Partner Fondazione Don Calabria
Il Legale rappresentante



PIANO ATTIVITA'

“Intercettazione precoce del disagio psico-evolutivo, educativo e sociale: un percorso di prevenzione e cura delle relazioni familiari”

Da svolgere nel Distretto Socio-Sanitario n. 2 Est Veronese

Periodo Settembre 2025 – Aprile 2026

L'ATS composta da: Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS (in qualità di Ente Capofila), Cooperativa Sociale L'Albero e Cooperativa Sociale Monteverde presenta il seguente prospetto di piano delle attività:

1. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONSULTORI FAMILIARI: ore totali destinate n.374

L'Area 14_22+ è un consultorio dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, operante nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e inserito all'interno delle UOC I.A.F. e Consultori.

Il modello operativo adottato si fonda sul principio della “bassa soglia – alta cultura”, ossia un equilibrio tra la massima facilità di accesso al servizio e l'elevato livello di professionalità degli operatori, al fine di garantire interventi qualificati, efficaci e facilmente fruibili.

L'équipe multidisciplinare è composta da educatore, ginecologa, ostetrica, psicologo/a psicoterapeuta e andrologo, figure professionali in grado di rispondere in maniera integrata ai bisogni dei giovani utenti.

Il servizio eroga consulenze ostetrico-ginecologiche e psicologiche brevi, rivolte a chi ne faccia richiesta spontaneamente, anche in assenza dei genitori. Le prestazioni offerte comprendono:

- a) Consulenza psicologica breve
- b) Consulenza educativa
- c) Consulenza ostetrica
- d) Consulenza ginecologica
- e) Consulenza contraccettiva
- f) Consulenza sessuologica su invio

Le prestazioni ginecologiche e contraccettive prevedono consulenze finalizzate alla risoluzione del problema, con un approccio orientato alla prevenzione e, ove previsto dalla normativa vigente, alla prescrizione di metodi contraccettivi ed esami di laboratorio.

Le consulenze psicologiche brevi prevedono un numero limitato di incontri; qualora emerga la necessità di ulteriori approfondimenti, l'adolescente – sia minorenni che maggiorenne – può essere indirizzato a servizi specialistici per un'eventuale presa in carico sanitaria.

Le attività dirette al Consultorio Giovani – Area 14-22 prevedono l'inserimento di figure professionali psicologiche presso il consultorio di San Bonifacio, così articolate:

- **Consultorio di San Bonifacio**

Inserimento in équipe di n. 1 psicologo per incontri con minori/giovani per un totale di 136 ore e n. 1 psicologo per incontri con i genitori e le figure educative dei ragazzi della fascia di età del servizio Area 14-22+ per un totale di 136 ore.

Inoltre, si prevede l'attivazione di n. 1 figura professionale psicologica nell'area “accesso libero” nel territorio del D2, per la consulenza e la presa in carico di singoli, coppie e famiglie per problematiche familiari e relazioni per un totale di 102 ore.

2. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LA MATERNITÀ

Il periodo perinatale rappresenta una fase cruciale del ciclo di vita familiare, caratterizzata da profondi cambiamenti e significativi adattamenti. Pur essendo spesso transitorie, tali trasformazioni possono comportare situazioni di fragilità, esponendo le famiglie a vulnerabilità di diversa natura.

Per rispondere a queste esigenze, il Dipartimento Transmurale Strutturale Materno Infantile e i Consultori Familiari hanno costituito una rete di servizi trasversale e multidisciplinare, con l'obiettivo primario di tutelare la salute e garantire la presa in carico della donna, dei genitori e del minore in un'ottica integrata. La finalità è offrire risposte adeguate ai bisogni dei nuclei familiari, assicurando continuità assistenziale e integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, attraverso la costruzione di progetti individualizzati condivisi.

I servizi coinvolti si impegnano a prendersi cura delle fragilità materne, anche in contesti complessi, attivando processi di rete che facilitino l'accesso e promuovano l'autodeterminazione, in un'ottica di welfare generativo capace di superare le difficoltà. Il target di riferimento è costituito da nuclei familiari che affrontano i cambiamenti connessi alla gravidanza e alla nascita, nel periodo compreso tra la gestazione e il primo anno di vita del/la bambino/a, spesso caratterizzati dalla compresenza di fattori di rischio e di protezione.

Obiettivi specifici

- Individuare precocemente situazioni di vulnerabilità o fragilità nei nuclei familiari, attraverso indicatori di rischio e protezione.
- Sostenere i genitori durante la gravidanza, il post-parto e il primo anno di vita del/la bambino/a, con un approccio di accoglienza e supporto continuativo.

Nel Distretto Socio-Sanitari n. 2 Est Veronese, si intende promuovere l'organizzazione, l'attivazione e la gestione di **azioni mirate e personalizzate rivolte a madri, padri e coppie**, con particolare attenzione a situazioni di maternità fragile o a bisogni emergenti legati alla gravidanza, alla nascita e al primo periodo post-partum.

L'intervento mira a offrire **un sostegno e un accompagnamento per tutto il periodo perinatale**, rafforzando i legami di comunità attraverso spazi di confronto, condivisione e supporto reciproco. Particolare attenzione sarà rivolta alle donne straniere, per garantire un accesso consapevole, facilitato e culturalmente competente ai servizi consultoriali e territoriali.

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di una assistente sociale per n.25 ore settimanali da Settembre 2025 ad Dicembre 2026 Questa figura andrà a **potenziare le équipe multidisciplinari già attive**, lavorando in stretta sinergia con i servizi consultoriali, al fine di offrire un supporto integrato e mirato alle esigenze delle famiglie.

3. COSTI E RISORSE ECONOMICHE

Questa sezione presenta i costi previsti per la realizzazione del progetto, calcolati in base alle attività programmate e alle figure professionali coinvolte.

Nella presente sperimentazione, ciascun Ente prende in carico uno specifico territorio proponendo liberi professionisti o risorse umane interne per la gestione complessiva del progetto.

Oltre alle figure sopra descritte, si è ritenuto necessario inserire un coordinatore, con la finalità di:

- curare complessivamente la proposta, monitorare e verificarne l'andamento;
- concertare e confrontarsi con i referenti ULSS del Distretto,
- raccogliere le istanze e l'andamento territoriale per creare sintesi comune,
- supervisionare il benessere dei lavoratori,
- partecipare agli incontri di co-progettazione con la volontà di programmare anche le future annualità per rendere sempre più sostenibile il servizio.

Per garantire il corretto svolgimento delle azioni previste le spese, comprese le spese generali, sono stimate per un totale di **58.007,51 euro** euro. È previsto un cofinanziamento da parte degli ETS riferito a spese di gestione, coordinamento e materiale vario necessario per la realizzazione delle attività in oggetto.

Verona 30/07/2025

Il Responsabile
Dott. Silvio Masin

FONDAZIONE
DON CALABRIA
PER IL SOCIALE



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO - DISTRETTO 3 DELLA PIANURA VERONESE

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato

E

Il soggetto partner capofila della Associazione temporanea di Scopo: Areté Cooperativa sociale con sede legale a Legnago (VR), via Batorcolo, 46, C.F. 04445320239, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- all'art. 1, comma 1: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione"*

- all'Art 1, comma 5: *"Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";*

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., l'art.55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) - l'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;

- gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale;

- gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia

un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di coprogettazione;

- con deliberazione n. 582 del 07/06/2024 si è disposto di avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo Settore finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione per la realizzazione e successiva gestione delle attività rivolte alle famiglie, minori e adolescenti in condizioni di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei consultori familiari delle aziende ULSS del veneto

- il soggetto sopracitato (Partner) ha correttamente presentato, nei termini previsti dal bando, manifestazione d'interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione per la realizzazione del citato servizio;

- con deliberazione n. 725 del 19/07/2024 è stata nominata la Commissione che ha selezionato la proposta presentata dal Partner per il PROGETTO 1 e, in seguito si è costituito il tavolo di lavoro per la definizione dettagliata di obiettivi e attività per la realizzazione del servizio;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 15/04/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato la rendicontazione delle attività finanziate dal Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, dando atto dell'esito positivo dei progetti realizzati grazie alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

- con la DGR 285 del 24 marzo 2025 la Regione del Veneto ha approvato il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Decreto del 23 Dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità" e il riparto delle risorse del Fondo per le Politiche per la Famiglia dell'anno

2024, per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel periodo giugno 2025 – dicembre 2026, assegnando euro 398.801,10 all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- con il Decreto dell'Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile n. 32 del 15/04/2025, ai sensi della DGR 285/2025, la Regione del Veneto ha assegnato ed impegnato le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia dell'anno 2024, finalizzate all'attuazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" e ha approvato il modulo Allegato A "Programmazione delle attività" e il modulo Allegato B "Rendicontazione delle attività".

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha recepito la DGR 285/2025, ha approvato il documento di "Programmazione delle attività" redatto sul modulo Allegato A del Decreto 32/2025 e ha ripartito come di seguito precisato il finanziamento di euro 398.801,10 assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con il DDR n. 32 del 15/04/2025 per realizzare il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto"

- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati, in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Ritenuto opportuno dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulitori familiari;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.n.106/2016";

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'ULSS;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la realizzazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" per il territorio del Distretto 3 della Pianura veronese secondo il Piano operativo che allegato al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico privato sociale e in logica di sussidiarietà.

In particolare, **il Partner si impegna**, in conformità al Piano operativo definitivo e al piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutori privilegiati in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS.

I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS e/o loro delegati si impegnano, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi ad opera dei soggetti Capofila e delle attività in ottica collaborativa;
- monitorare congiuntamente ai soggetti Capofila lo stato e i tempi di realizzazione delle attività;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo ai soggetti Capofila, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal piano operativo definitivo, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Obblighi dei Soggetti Partner del terzo settore

Il Partner realizzerà il Piano operativo e provvederà ad eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a sopravvenute esigenze o opportunità di miglioramento, come definite dal gruppo di lavoro in occasione del tavolo di coprogettazione.

Inoltre, nella realizzazione delle attività il Partner dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessaria, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;

- all'avvio del Piano operativo il Partner dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;
- il Partner e, per loro tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, il Partner si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 il link ove dette informazioni sono pubblicate;

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e devono procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile. In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al Partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata al Partner stesso, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Articolo 4 Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese

Il finanziamento del Piano operativo e la sua durata sono descritti secondo il seguente schema:

PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 3 DELLA PIANURA VERONESE	PERIODO DI REALIZZAZIONE	BUDGET
	1/6/2025 – 31/12/2026	€ 67.242,50

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto

rendicontato. Si precisa, altresì, che le spese che l'ente attuatore sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda ULSS 9 si impegna a liquidare le spese rendicontate con cadenza trimestrale dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata, che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere espresso da parte del Responsabile del Piano operativo, identificato nel Direttore della UOC IAFCC o da suoi delegati.

Articolo 4.1 – Quota di Compartecipazione

Il Partner contribuirà alla realizzazione del Piano operativo con una quota di compartecipazione messa in evidenza nella relazione tecnica e nella rendicontazione economica presentate con cadenza trimestrale all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 5 – Sistema di monitoraggio

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto dal rappresentante del Partner, dal Direttore delle UU.OO.CC. di riferimento o loro delegati;

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del Piano operativo riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni dei diversi Piani operativi di co-progettazione.

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- **sistema di reportistica (reporting):** si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- **costante revisione:** attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- **ri-pianificazione:** la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in corso d'opera, adattando le azioni alla realtà in cui si sta operando.

Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale

Il presente accordo ha decorrenza 1 giugno 2025 – 31 dicembre 2026.

Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali modifiche al presente accordo di collaborazione, sia proposte dal Partner, sia dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, potranno essere inserite qualora nel corso di svolgimento delle azioni si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore

perseguimento degli obiettivi della sperimentazione. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Direttore della UOC IAFCC.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

L'Azienda ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno i soggetti del terzo settore, nelle persone del Legale Rappresentante, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.

In conformità a quanto sopra, il Partner provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

Allegati: Piano operativo Distretto 3 della Pianura veronese

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 da:

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Partner Areté Cooperativa sociale
Il Legale rappresentante



PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E CONSULTORI FAMILIARI DISTRETTO 3 PIANURA V.SE AULSS 9 SCALIGERA

1. PREMESSA

L'ATS composta da Cooperativa Aretè (in qualità di capofila), Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS, Cooperativa Sociale L'Albero presentano il piano delle attività previste DGRV 285/2025 in coprogettazione con Aulss 9 al fine di potenziare lo sviluppo dei centri per la famiglia e dei consultori familiari in particolare per promuovere la valorizzazione dei percorsi di sostegno psicoeducativo e sociale rivolti a preadolescenti, adolescenti, giovani e loro famiglie o altri adulti di riferimento. L'ATS si pone in modo propositivo ed in coprogettazione con l'Ente Pubblico per sviluppare nel territorio un modello di Centri per la Famiglia intesi come:

- **spazi sociali**, dove si stimola la partecipazione, la cittadinanza attiva e si rafforzano i legami sociali;
- che permettono di uscire da un approccio assistenziale nei confronti delle famiglie, come destinatari passivi degli interventi, e di fare **innovazione sociale**;
- che svolgono una **funzione preventiva** in termini socioeducativa e promozionale rispetto ad altre funzioni prevalentemente orientate verso la cura, il trattamento e l'assistenza.

Il piano si pone all'interno della rete dei servizi sociosanitari presenti nel territorio e si colloca in sinergia con altri progetti rivolti a adolescenti e giovani gestiti da ETS, con particolare attenzione ai CFSE presenti nel territorio.

2. OBIETTIVI

L'ATS si pone come obiettivi condivisi:

A) ASSICURARE I SERVIZI DI BASE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA

- 1) Promozione del sostegno delle capacità genitoriali rivolte a madri, padri, coppie con particolare attenzione al dopo nascita e a situazioni di vulnerabilità del nucleo familiare;
- 2) Valorizzazione dei percorsi di sostegno psico educativo e sociale rivolti a preadolescenti, adolescenti, giovani alle loro famiglie/altri adulti di riferimento;
- 3) Sviluppare azioni di orientamento delle famiglie rispetto ai servizi e alle attività educative, sociali e sociosanitarie del territorio con particolare attenzione alle famiglie di nuova immigrazione.

B) EROGAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI DA PARTE DEI CENTRI FAMIGLIA

- 1) Sviluppare interventi di educazione digitale a minori e famiglie;
- 2) Alfabetizzazione delle famiglie e dei minori sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le

politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

3) Valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie.

C) PROMOZIONE E CAMPAGNE PUBBLICITARIE

Saranno avviate campagne di sensibilizzazione e restituzione alle comunità coinvolte in sinergia con gli ETS presenti negli altri distretti afferenti all'Aulss 9 Scaligera.

3. PERIODO DI REALIZZAZIONE

Periodo settembre 2025 - luglio 2026

4. AZIONI DEL PIANO

Le attività prevedono la presenza di uno psicologo a supporto del percorso adolescenti all'interno del Distretto 3 Pianura V.se che prevede:

-accessi spontanei presso l'area 14-22+ nella sede di Legnago sia degli adolescenti/giovani che loro genitori (1 livello)

- interventi individualizzati o di gruppo attraverso laboratori dedicati agli adolescenti e loro famiglie con attenzione al coinvolgimento di altre figure significative quali ad es. i nonni.

La figura dello psicologo interagirà con l'equipe multidisciplinare dei Consulenti Familiari del D3 (Legnago-Bovolone-Nogara) Totale ore previste 716

Il piano prevede inoltre il supporto alle attività del consultorio in particolare:

- a) sostegno del ruolo del genitore sul piano educativo e relazionale nonché implementazione delle sue competenze nella gestione della quotidianità familiare e dei relativi conflitti;
- b) promozione della capacità della figura materna di favorire l'attaccamento del bambino, quale suo bisogno primario alla nascita;
- c) prevenzione o riduzione degli esiti negativi delle più frequenti condizioni di criticità dei legami familiari, costituite: dal rischio di depressione post-partum nelle neomamme; dalle conflittualità e dalle contese sui figli durante la separazione coniugale; dalle crisi adolescenziali dei figli; dalla difficoltà di integrazione per le famiglie immigrate;
- d) valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
- e) promozione della conoscenza e della fruibilità dei servizi offerti dal Centro per la famiglia del Consultorio familiare.

Per tali attività è prevista la figura di una assistente sociale dedicata e che farà parte dell'equipe del progetto.

5. GOVERNANCE

La coprogettazione richiede molta attenzione per bilanciare adeguatamente le due anime di intervento diretto con le famiglie e di tessitura e consolidamento di reti, riuscendo allo stesso tempo a rendere visibili e riconoscibili le opportunità esistenti e a introdurre interventi nuovi laddove mancano.

Si ritiene pertanto necessario nel Distretto 3 mantenere aperti due livelli di governance:

1. Tavolo coprogettazione a livello distrettuale centrato sulla realizzazione delle suddette azioni
2. Partecipare come ATS all' **Intertavolo Adolescenti e Giovani** del Piano di Zona Distretto 3 che rappresenta il luogo per garantire le funzioni di intersectorialità e di sussidiarietà con istituzioni pubbliche, enti privati, associazionismo e Terzo settore locali, previste a complementarità degli interventi realizzati dai Centri stessi. Il tavolo sarà uno strumento utile per l'analisi del bisogno condivisa, la programmazione delle priorità, la rivalutazione delle piste progettuali e per la rimodulazione delle azioni, sulla base dei bisogni o delle criticità rilevate.

6. COSTI, RISORSE ECONOMICHE E DI COFINANZIAMENTO

I costi previsti per la realizzazione delle attività sopra descritte, comprese le spese generali, sono di **€ 67.242,50 totali**. È previsto un cofinanziamento da parte degli ETS riferito a spese di gestione, coordinamento e materiale vario necessario per la realizzazione delle attività in oggetto. Al fine di garantire la piena attuazione delle attività progettuali, l'ente capofila Areté si avvarrà del contributo di ulteriori enti fornitori, formalizzato mediante la sottoscrizione di apposite intese, volte a consolidare e valorizzare le sinergie tra gli ETS presenti sul territorio. Tali enti, da tempo impegnati in un rapporto di stabile e qualificata collaborazione con le strutture ULSS e ATS, apporteranno il proprio know-how e le proprie competenze specifiche in un'ottica di rete integrata e complementare.

Il Responsabile progettuale
Dr. Riccardo Pavan



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO - DISTRETTO 4 DELL'OVEST VERONESE

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato

E

Il soggetto partner capofila della Associazione temporanea di Scopo: Spazio Aperto Cooperativa sociale con sede legale a Bussolengo (VR), via Vassanelli, 15, C.F. 02466410236, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- all'art. 1, comma 1: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione"*

- all'Art 1, comma 5: *"Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";*

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., l'art.55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) - l'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;

- gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale;

- gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia

un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di coprogettazione;

- con deliberazione n. 582 del 07/06/2024 si è disposto di avviare un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo Settore finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione per la realizzazione e successiva gestione delle attività rivolte alle famiglie, minori e adolescenti in condizioni di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei consultori familiari delle aziende ULSS del veneto

- il soggetto sopracitato (Partner) ha correttamente presentato, nei termini previsti dal bando, manifestazione d'interesse alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione per la realizzazione del citato servizio;

- con deliberazione n. 725 del 19/07/2024 è stata nominata la Commissione che ha selezionato la proposta presentata dal Partner per il PROGETTO 1 e, in seguito si è costituito il tavolo di lavoro per la definizione dettagliata di obiettivi e attività per la realizzazione del servizio;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 15/04/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha approvato la rendicontazione delle attività finanziate dal Fondo per le Politiche per la Famiglia 2023, dando atto dell'esito positivo dei progetti realizzati grazie alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

- con la DGR 285 del 24 marzo 2025 la Regione del Veneto ha approvato il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Decreto del 23 Dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità" e il riparto delle risorse del Fondo per le Politiche per la Famiglia dell'anno

2024, per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nel periodo giugno 2025 – dicembre 2026, assegnando euro 398.801,10 all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- con il Decreto dell'Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile n. 32 del 15/04/2025, ai sensi della DGR 285/2025, la Regione del Veneto ha assegnato ed impegnato le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia dell'anno 2024, finalizzate all'attuazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" e ha approvato il modulo Allegato A "Programmazione delle attività" e il modulo Allegato B "Rendicontazione delle attività".

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha recepito la DGR 285/2025, ha approvato il documento di "Programmazione delle attività" redatto sul modulo Allegato A del Decreto 32/2025 e ha ripartito come di seguito precisato il finanziamento di euro 398.801,10 assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera con il DDR n. 32 del 15/04/2025 per realizzare il "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto"

- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati, in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Ritenuto opportuno dare attuazione al "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" finanziato con il Fondo per le politiche per la famiglia 2024, sulla base del documento di "Programmazione delle attività" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31/07/2025 in partenariato con gli Enti del Terzo Settore che partecipano alla co-progettazione delle attività rivolte a famiglie, minori e adolescenti in condizione di vulnerabilità e fragilità nell'ambito delle competenze dei Consulitori familiari;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.n.106/2016";

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'ULSS;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la realizzazione del "Piano operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle Aziende ULSS del Veneto" per il territorio del Distretto 4 dell'Ovest veronese secondo il Piano operativo che allegato al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico privato sociale e in logica di sussidiarietà.

In particolare, **il Partner si impegna**, in conformità al Piano operativo definitivo e al piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutori privilegiati in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS.

I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS e/o loro delegati si impegnano, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi ad opera dei soggetti Capofila e delle attività in ottica collaborativa;
- monitorare congiuntamente ai soggetti Capofila lo stato e i tempi di realizzazione delle attività;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo ai soggetti Capofila, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal piano operativo definitivo, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Obblighi dei Soggetti Partner del terzo settore

Il Partner realizzerà il Piano operativo e provvederà ad eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a sopravvenute esigenze o opportunità di miglioramento, come definite dal gruppo di lavoro in occasione del tavolo di coprogettazione.

Inoltre, nella realizzazione delle attività il Partner dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessaria, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;

- all'avvio del Piano operativo il Partner dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;
- il Partner e, per loro tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, il Partner si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 il link ove dette informazioni sono pubblicate;

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e devono procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile. In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al Partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata al Partner stesso, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Articolo 4 Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese

Il finanziamento del Piano operativo e la sua durata sono descritti secondo il seguente schema:

PIANO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE SOCIALI DEI CONSULTORI FAMILIARI DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 4 DELL'OVEST VERONESE	PERIODO DI REALIZZAZIONE	BUDGET
	1/6/2025 – 31/12/2026	€ 129.034,50

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto

rendicontato. Si precisa, altresì, che le spese che l'ente attuatore sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda ULSS 9 si impegna a liquidare le spese rendicontate con cadenza trimestrale dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata, che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere espresso da parte del Responsabile del Piano operativo, identificato nel Direttore della UOC IAFCC o da suoi delegati.

Articolo 4.1 – Quota di Compartecipazione

Il Partner contribuirà alla realizzazione del Piano operativo con una quota di compartecipazione messa in evidenza nella relazione tecnica e nella rendicontazione economica presentate con cadenza trimestrale all'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Articolo 5 – Sistema di monitoraggio

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto dal rappresentante del Partner, dal Direttore delle UU.OO.CC. di riferimento o loro delegati;

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del Piano operativo riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni dei diversi Piani operativi di co-progettazione.

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- **sistema di reportistica (reporting)**: si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- **costante revisione**: attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- **ri-pianificazione**: la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto. Diventa così essenziale ripianificare in corso d'opera, adattando le azioni alla realtà in cui si sta operando.

Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale

Il presente accordo ha decorrenza 1 giugno 2025 – 31 dicembre 2026.

Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali modifiche al presente accordo di collaborazione, sia proposte dal Partner, sia dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, potranno essere inserite qualora nel corso di svolgimento delle azioni si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore

perseguimento degli obiettivi della sperimentazione. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Direttore della UOC IAFCC.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

L'Azienda ULSS 9, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno i soggetti del terzo settore, nelle persone del Legale Rappresentante, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.

In conformità a quanto sopra, il Partner provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

Allegati: Piano operativo Distretto 4 dell'Ovest veronese

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 da:

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Partner Spazio Aperto Cooperativa sociale
Il Legale rappresentante



PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTRETTO 4 – ULSS 9 SCALIGERA

Il Progetto

La proposta progettuale dell'Associazione Temporanea di Scopo (da qui in poi ATS) composta dalle cooperative Spazio Aperto, Hermete ed Il Ponte si sviluppa in continuità con i mesi di passata gestione del servizio e pertanto si propone di potenziare le funzioni dei Centri per la famiglia nell'ambito dei Consultori familiari, con un focus specifico sul supporto psicologico ed educativo agli adolescenti dai 14 ai 22 anni attraverso un approccio integrato che coinvolge attivamente, sin dall'analisi dei bisogni, l'ULSS 9 Scaligera, le cooperative aderenti, le progettualità che nel territorio stanno co-costruendo percorsi per creare risposte comuni sul tema famiglia ed adolescenti, oltre agli Istituti Comprensivi.

Il progetto, tra gli altri interventi, prevede un consolidamento dei presidi diffusi nei territori di Villafranca di Verona, Domegliara e Peschiera del Garda, quali spazi capaci di garantire la "prossimità" dell'aggancio sia per le situazioni di fragilità conclamata che per famiglie ed adolescenti che necessitano, in una logica preventiva, di spazi di orientamento, scambio, supporto e confronto.

Gli obiettivi

L'obiettivo generale che sottende tutte le attività progettuali, è la volontà di continuare a prendere parte ed implementare la rete di servizi a sostegno della famiglia per fornire risposte articolate che favoriscano la presa in carico olistica dei membri del nucleo familiare, in primis di quelli a rischio, come l'anziano e l'adolescente in condizione di fragilità.

Gli obiettivi specifici che ne conseguono, e da cui nascono conseguentemente le azioni progettuali, sono i seguenti:

- orientamento rispetto ai servizi socio-educativi ed assistenziali per famiglie, con un'attenzione specifica ai servizi per le famiglie di nuova immigrazione
- promozione e sostegno delle capacità genitoriali, in particolare della capacità della figura materna nel favorire l'attaccamento sicuro del bambino
- promuovere il benessere psicologico degli adolescenti
- prevenire il disagio giovanile, nello specifico rispetto all'assunzione di sostanze e all'esposizione di contenuti digitali inadeguati
- incoraggiare la partecipazione attiva degli adolescenti e delle loro famiglie
- favorire lo sviluppo di competenze socio-emotive
- sostenere la continuità educativa tra servizi e scuola
- valorizzare l'invecchiamento attivo

Le azioni progettuali

Con la finalità di potenziare quanto realizzato nel Distretto 4 e con la volontà di continuare a disegnare modelli integrati e dialoganti, l'ATS si propone 3 principali azioni progettuali:

- 1) **Potenziare le attività sui Consultori e Centri per la famiglia** facendo riferimento alla precedente sperimentazione attiva sui 3 territori:
 - **Villafranca di Verona**, dove è presente, presso il distretto socio-sanitario, il Consultorio

Area 14-22+ gestito dalla Cooperativa Spazio Aperto;

- **Domegliara**, dove è presente, presso il distretto socio-sanitario, il Consultorio Area 14-22+ gestito dalla Cooperativa Hermete;
- **Peschiera del Garda**, dove è presente il nuovo Consultorio Area 14-22+ gestito dalla Cooperativa Il Ponte presso gli spazi comunali della struttura "Gandini".

In questi territori, l'ATS vuole investire la totalità del budget per proporre un sistema di accompagnamento, sostegno e capacitazione per famiglie, preadolescenti, adolescenti ed adulti che permeano la vita dei minori, suddividendo la presa in carico in due livelli:

1. un **primo livello** a favore di utenza spontanea di età 14-22+ anni e di adulti (genitori/insegnanti/allenatori) che necessitano di confronto/consulenza rispetto alla tematica adolescenziale;
2. un **secondo livello** a favore di minori (14-22+) e familiari in situazione di grave fragilità, inviati dai Servizi quali: Consultori Familiari, Tutele Minori, Neuropsichiatria Infantile, Età Evolutiva.

L'**accesso al primo livello è diretto e libero**, anche se attualmente prevale la modalità di fissare un appuntamento previa telefonata, messaggio Whatsapp o l'invio di una mail per evitare inutili attese. I professionisti che si occupano di questa prima presa in carico sono gli educatori in prima battuta (primo colloquio conoscitivo) e poi gli **psicologi**. A queste figure viene inoltre affiancata la professionalità di una **ginecologa**.

Il primo livello ha l'obiettivo di garantire un aggancio sicuro dell'adolescente che sente la necessità di chiedere aiuto per i più svariati motivi:

- orientamento emotivo
- supporto rispetto al tema dell'affettività e della sessualità
- incapacità di uscire in autonomia da difficoltà che sembrano esagerate, - necessità di dialogare con qualcuno rispetto a problematiche familiari (separazioni, divorzi, violenze domestiche
- sostegno ed indirizzo rispetto a problematiche legate al mondo dell'alimentazione.

Le **attività** che l'equipe multidisciplinare integrata può esercitare in questo primo livello sono:

- screening e valutazione iniziale dell'adolescente: educatore del consultorio effettua un primo colloquio, accoglie l'adolescente e crea un legame iniziale mostrando i percorsi che si possono realizzare per strutturare un accompagnamento,
- interventi di supporto psicologico: sessioni di counseling individuale per affrontare tematiche quali ansia, depressione, gestione dello stress e difficoltà relazionali, programmi di sviluppo delle competenze socio-emotive come la gestione delle emozioni, la comunicazione efficace e la risoluzione dei conflitti,
- coordinamento tra servizi: lo psicologo e l'educatore si cureranno anche del contesto dell'adolescente cercando connessioni con i servizi del territorio che frequenta (scuola, servizi educativi territoriali, attività sportive) per sviluppare piani di intervento personalizzati che si occupino dell'adolescente anche fuori il rapporto diretto con i professionisti.
- valutazione e monitoraggio: monitoraggio continuo del progresso degli adolescenti attraverso incontri specifici per verificare l'andamento del percorso e raccolta dati quali quantitativa sul numero di accessi e prese in carico.

Nel primo livello, l'**equipe multidisciplinare** risulta composta da **due psicologici** (un professionista dedicato agli adolescenti ed un professionista dedicato alle famiglie), **1 educatore**

esperto che segue l'adolescente in attività individuali o in piccolo gruppo ed **1 ginecologa**.

L'equipe multidisciplinare si incontra periodicamente per co-costruire percorsi individualizzati per ciascun adolescente e nucleo familiare valutando quali risorse e professionalità sono necessarie per organizzare prese in carico efficaci ed integrate con il contesto di vita dell'adolescente. L'equipe di soli psicologi avrà la possibilità di utilizzare ulteriori spazi per proporre una finalizzazione comune rispetto ai percorsi pensati per l'adolescente e per la famiglia.

Il **secondo livello** è stato pensato per tutti quegli adolescenti, dai 14 ai 22 anni e oltre, che manifestano:

- Condotte irregolari associate all'uso e abuso di sostanze stupefacenti ed alcool;
- disordini di condotta alimentare, abuso di farmaci, dipendenza da videogames, gioco d'azzardo,
- gravi problemi scolastici con abbandono degli studi;
- bullismo o cyberbullismo;
- esplosioni comportamentali e patologiche legate a storie adottive; problemi con i conflitti familiari, ritiri sociali;
- agiti autolesivi o pensieri suicidari; difficoltà psicologiche già in cura al servizio psichiatrico o neuropsichiatria infantile;
- minori segnalati dai servizi sociali del territorio.

Nel secondo livello, l'**equipe multidisciplinare** risulta composta da **due psicologi** (un professionista dedicato ai minori ed un professionista dedicato alle famiglie), **1 educatore esperto** che può seguire l'adolescente in attività individuali o in piccolo gruppo, e da una **ginecologa** per orientamento, supporto, indirizzo ginecologico della fascia d'età individuata.

Gli **psicologi** che si occuperanno della presa in carico di minori e familiari (genitori, nonni, affidatari, fratelli) del 2° livello lavoreranno in stretta sinergia con i Servizi invianti (Consultori familiari, Tutele Minori, Neuropsichiatria Infantile, Età Evolutiva), ai quali resterà in capo la titolarità del caso (*case manager*).

In entrambi i livelli è previsto il coinvolgimento di professionisti **esperti** a seconda delle esigenze (nutrizionista, andrologo, mediatore culturale e linguistico per famiglie straniere ecc.).

Verrà programmato un primo incontro di presentazione della situazione da parte dell'equipe inviante ed analisi congiunta dei bisogni del nucleo familiare e saranno programmati degli incontri mensili di monitoraggio sull'andamento del percorso.

Le prestazioni saranno effettuate in spazi dell'ULSS 9 Scaligera, consoni a garantire la circolarità delle informazioni con l'equipe inviante, la continuità della presa in carico dell'intero nucleo, la stretta collaborazione ed il lavoro di rete.

L'equipe multidisciplinare si incontra periodicamente per co-costruire percorsi individualizzati per ciascun adolescente e nucleo familiare valutando quali risorse e professionalità sono necessarie per organizzare prese in carico efficaci ed integrate con il contesto di vita dell'adolescente.

Le **attività** che si potranno realizzare nel secondo livello sono:

- screening e valutazione iniziale: lo psicologo incontra l'adolescente su invio del collega operante nel primo livello o da parte dei servizi specialistici quali la psichiatria o la neuropsichiatria infantile. Contestualmente, viene incontrata anche la famiglia e si cominciano a definire i presupposti e gli obiettivi per una presa in carico olistica dell'adolescente e del suo nucleo familiare che può configurarsi nel proseguimento del solo percorso psicologico oppure con la previsione dell'integrazione di percorsi laboratoriali ed esperienziali proposti dall'educatore

(o individualmente o in piccolo gruppo);

- interventi di supporto psicologico: gli interventi di supporto psicologico, come sopra descritto, non

saranno indirizzati solamente all'adolescente ma all'intero nucleo familiare, qualora vi sia la disponibilità;

- programmi educativi e laboratoriali: negli spazi messi a disposizione dalle diverse cooperative, sarà possibile strutturare dei percorsi manuali, esperienziali e non formali, in cui i minori avranno la possibilità, grazie alla presenza di un educatore e di un piccolo gruppo di pari, di lavorare sull'accettazione del sé, sulla dimensione della corporalità e della relazione, sull'orientamento scolastico o professionale, sulla motivazione e il self-empowerment. Grande spazio verrà riservato alle proposte manuali, quali strumenti per veicolare e implementare competenze e passioni;

- supporto alle famiglie: lo psicologo dedicato all'area famiglia, in collaborazione con le figure presenti nei consultori, potrà proporre gruppi di supporto per genitori con la volontà di aiutarli a comprendere e sostenere i loro figli durante il periodo adolescenziale oltre a consulenze familiari mirate per risolvere problemi relazionali e migliorare la comunicazione;

- co-costruzione con i minori e le famiglie di esperienze (viaggi, partecipazione a campus o attività aggregative particolari, uscite): lo psicologo e l'educatore potranno concordare la necessità di far

partecipare i ragazzi ad iniziative o percorsi esperienziali particolarmente significativi per la crescita dell'adolescente. Si prevede infatti la possibilità che si mettano a disposizione delle ore di educatore per la realizzazione di tali proposte;

- coordinamento tra servizi: come per il primo livello, anche nel secondo è prevista la strutturazione di tavoli di lavoro collegiali che includano rappresentanti dell'ULSS 9 Scaligera, delle scuole e delle cooperative sociali per garantire una collaborazione efficace e lo scambio continuo di informazioni. Esito di quest'azione sarà lo sviluppo di piani di intervento personalizzati per ciascun adolescente, integrando i servizi offerti dai diversi enti coinvolti nel tavolo di lavoro;

- valutazione e monitoraggio: come nel primo livello, gli incontri di valutazione e verifica dell'equipe multidisciplinare sono fondamentali per verificare i progressi degli adolescenti e delle famiglie prese in carico e per effettuare una raccolta di dati qualitativi e quantitativi rispetto all'efficacia degli interventi proposti.

2) Intervento di educazione digitale ed invecchiamento attivo

Le attività previste da Decreto sugli interventi di educazione digitale ed invecchiamento attivo sono già presenti sul nostro territorio attraverso due progettualità coordinate dalla Cooperativa Spazio Aperto:

- CRU9 (Cyber Relationship Ulss 9) - nasce nel Distretto Ovest Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera come evoluzione di un'esperienza già consolidata sul territorio, frutto dell'intreccio virtuoso tra il Servizio Educativo Territoriale (SET), scuole, famiglie e terzo settore. CRU9 è oggi un presidio educativo di pedagogia digitale, innovativo e diffuso, nato per rispondere alle fragilità digitali che sempre più incidono sul benessere di adolescenti e famiglie. L'obiettivo principale di CRU9 è promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali tra i minori (11-18 anni), rafforzando parallelamente le competenze educative di genitori, insegnanti, educatori e adulti significativi.
- M@C-he anziano sei? – è un progetto sulla formazione digitale intergenerazionale,

- finanziato dalla Regione Veneto, che è attivo dal 2022 (progetto m@c) e rifinanziato con fondo 2024 sul territorio del Distretto Ovest Veronese dell'azienda Ulss 9 Scaligera e inserito nei Piani di Zona dello stesso. L'obiettivo del progetto è promuovere l'Active Ageing rispondendo, in maniera innovativa, al forte bisogno di contrastare la solitudine e stimolare la dimensione contributiva e partecipativa degli anziani anche attraverso il supporto di giovani tutor.

L'ATS desidera mettere a disposizione questi due finanziamenti per rispondere con maggiore cura ed attenzione a quanto descritto e valorizzato nel decreto.

Pertanto, le azioni descritte al punto 1 assorbiranno l'intero budget di spesa previsto mentre le azioni descritte al punto 2 saranno perseguite attraverso finanziamenti esterni.

Risorse Umane coinvolte

Nella presente sperimentazione, ciascuna cooperativa prende in carico uno specifico territorio proponendo liberi professionisti o risorse umane interne per la gestione complessiva del progetto. Oltre alle figure degli psicologi e degli educatori, sopra descritti, si è ritenuto necessario inserire un **coordinatore** per zona, con la finalità di:

- curare complessivamente la proposta, monitorare e verificarne l'andamento;
- concertare e confrontarsi con i referenti ULSS del Distretto,
- raccogliere le istanze e l'andamento territoriale per creare sintesi comune,
- supervisionare il benessere dei lavoratori,
- partecipare agli incontri di co-progettazione con la volontà di programmare anche le future annualità per rendere sempre più sostenibile il servizio.

Gli psicologi e i professionisti inseriti nella proposta, compongono equipe multidisciplinari territoriali, per poter offrire la migliore ed efficace proposta di accompagnamento a pre-adolescenti, adolescenti e famiglie, oltre a svolgere la loro mansione professionale con la finalità di: rimuovere la sintomatologia che causa sofferenza o disagio; promuovere un cambiamento dei modelli di comportamento disturbati; stimolare un miglioramento delle relazioni interpersonali; incrementare

competenze sociali, relazionali, personali per il miglioramento o acquisizione delle capacità di affrontare situazioni di stress; accompagnare una crescita personale, per trovare maggiore sicurezza e fiducia nelle scelte e nelle capacità personali; incentivare una ricomposizione familiare positiva.

L'educatore, parte dell'equipe multidisciplinare, si occuperà maggiormente dell'aspetto educativo, sociale e relazionale del ragazzo o della ragazza seguita proponendo: attività individuali in cui si cercherà di agganciare la passioni principali dell'adolescente per sviluppare un percorso relazionale di crescita, attività in piccolo gruppo in cui si attiveranno proposte laboratoriali, esperienziali e di relazione, attività nelle scuole, per promuovere e sensibilizzare verso il servizio, far conoscere i potenziali percorsi che si potrebbero creare con i professionisti, normalizzare la possibilità che nella vita si possa chiedere aiuto se si è in difficoltà, conoscere e creare un contatto con quanti più minori presenti degli istituti.

Lavoro di rete

L'approccio di lavoro di rete del nostro progetto si basa sull'approccio generativo come logica di sistema. Questo significa contrapporre al tradizionale approccio di tipo assistenzialistico una prospettiva che possa coniugare i diritti (oggi esigiti come forme di protezione a riscossione individuale) a doveri di solidarietà da parte di chi riceve aiuto e che si possono definire anche come "corrispettivo sociale" per quanto si è ricevuto (Pasqualotto, 2016). In quest'ottica è importante "Rigenerare le risorse già disponibili responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività" (Fondazione Zancan, 2016).

Quando si parla di Welfare Generativo non si può ragionare in ottica di breve termine o di attivazione per il singolo bando di gara, ma deve essere una modalità di lavoro delle cooperative coinvolte nel progetto che guida il suo approccio alle relazioni, al design dei servizi, ai progetti già attivi nelle nostre realtà cooperative.

Le realtà firmatarie dell'ATS hanno acquisito nei propri servizi questa proposta culturale di sistema, avviando un processo di riforma grazie a formazioni per i dipendenti e alcuni progetti pilota.

Partendo da una conoscenza del territorio e dalle relazioni già instaurate con i servizi sociali sanitari, le Amministrazioni Comunali e le associazioni territoriali, sarà importante garantire la funzionalità della costruzione della rete con figure di coordinamento delle azioni e monitoraggio di un buon funzionamento del passaggio di consegne e degli obiettivi di lavoro. Sarà importante riuscire a mantenere le relazioni con incontri individuali e tavoli allargati di lavoro. Per fare questo si propone la creazione di una **Cabina di Regia** che, oltre ad occuparsi della vera e propria co-progettazione degli interventi in oggetto, abbia la possibilità di incontrare i referenti di servizi che necessariamente andranno ad integrarsi con la proposta dell'ATS quali il Serd, la neuro psichiatria infantile, le commissioni adolescenti fragili dell'ULSS, progettualità sulla fragilità adolescenziale portate avanti dalla Comunità dei Giovani o altri enti del territorio. La Cabina di Regia sarà quindi luogo di coordinamento, confronto e scambio per garantire la maggiore integrazione territoriale possibile e massimizzare l'efficacia delle risorse impegnate.

Budget

Per la gestione delle suddette attività, l'ATS prevede una spesa pari a euro 129.034,59 totalmente investiti in risorse umane (psicologi, educatori, esperti, coordinatori) impiegate nei vari servizi. Il co-finanziamento sarà inerente le spese di gestione e materiali vari.

Bussolengo, 28 luglio 2025


SPAZIO APERTO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Pietro Vassanelli n. 11
37012 Bussolengo (VR)
Partita IVA 02466410236



ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato un CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE/ con la ditta/società, con sede in, P.IVA....., Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD-DPO)recapiti di contatto.....(secondo le disposizioni previste dall'art. 38 del GDPR 2016/679) ,avente ad oggetto, per la fornitura e/o l'erogazione del servizio di, con scadenza
- per l'esecuzione del CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

____(inserire il nome della ditta/società)____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione del CONTRATTO/CONVENZIONE/ATTIVITA' riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- elencare la materia disciplinata.....(servizio o bene O ATTIVITA' dai quali scaturisce un trattamento di dati personali) (es: gestione pagamento stipendi- pagamenti bancari- prestazioni sanitarie- consegna presidi sanitari call center servizi hosting etc...)

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).



Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:



- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;



- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.
-
-
-
-
-

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [SPECIFICARE IL PERIODO] prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a



proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del



Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulteri - Distretto 1
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulteri - Distretto 4
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulteri - Distretto 3

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore della Funzione Territoriale